



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018 - PROVINCIA DI VERONA - C.F. 0060116023- Stazione di Soggiorno Decr.
Min. 8 marzo 1927 - Tel. 045. 6589911 centralino - MAIL: info@comunemalcesine.it -
PEC: comune.malcesine.vr@pec.ancitel.it

Prot. n. 16711

Malcesine, 7.12.2017

OGGETTO: **relazione illustrativa** su ipotesi accordo integrativo.

Spett.
REVISORE UNICO
Dott.sa Paola Ghidoni
Via A. Manzoni 138
35126 PADOVA
paola.studioandrioli@tiscali.it

Per la relativa certificazione, come previsto dall'art. 40, comma 3 sexies, del D.Lgs. 165/2001, Le espongo la relazione illustrativa all'ipotesi di contratto integrativo per l'anno 2017.

Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

| | |
|--|--|
| Data di sottoscrizione preintesa | 5.12.2017 |
| Periodo temporale di vigenza | 1.1.2017 – 31.12.2017 : si precisa che la disciplina delle progressioni economiche orizzontali previste nell'anno 2018 è stata approvata con precedente contratto integrativo 29.12.2016, mentre l'integrazione di tale disciplina, introdotta con il presente contratto, sarà applicabile dal 2019 |
| Composizione della delegazione trattante | Parte pubblica : 1 Segretario comunale – Presidente 2 Responsabile del servizio del personale – membro effettivo 3 Responsabile del servizio tecnico manutentivo – membro effettivo Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione : 1 FLFP CGIL 2 CISL FPS 3 UIL FPL 4 CSA 5 DiCCAP 6 RSU composta da 4 membri ORGANIZZAZIONI SINDACALI FIRMATARIE 1 FLFP CGIL 2 CISL FPS 3 DiCCAP 4 RSU composta da 2 membri |
| Soggetti destinatari | Personale non dirigente amministrazione comunale |
| Materie trattate dal contratto integrativo | Modalità di utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività – criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse: 1. art. 17 comma 2 lettera a) del CCNL 1.4.1999 (incentivazione produttività e miglioramento servizi - bonus performance) 2. art. 17 comma 2 lettera d) del CCNL 1.4.1999 (indennità di turno, maneggio valori, orario notturno e/o festivo) 3. art. 17 comma 2 lettera e) del CCNL 1.4.1999 (indennità di disagio) 4. art. 17 comma 2, lettera i) del CCNL 1.4.1999 (indennità di |

| | |
|--|---|
| | <p>responsabilità)</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. art. 6 del CCNL 5.10.2001 (incremento indennità personale educativo) 6. art. 19, comma 1, CCNL 1.4.1999 (oneri per la riclassificazione del personale dell'area vigilanza) 7. art. 17 comma 1, lett. b) del CCNL 1.4.1999 e art. 34, comma 3, del CCNL 22.1.2004 (oneri per progressioni economiche orizzontali) 8. art. 33 comma 4, lettera a) del CCNL 22.1.2004 (oneri per l'indennità di comparto) <p>Criteria delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. K</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. art. 17 comma 2 lettera g) del CCNL 1.4.1999 (riparto particolari risorse destinate ai beneficiari dei compensi derivanti dall'applicazione dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50) <p>Fattispecie, criteri, valori e procedure per l'individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste dall'art. 17, comma 2, lett. e), f), g) (disagio, responsabilità, uso risorse art.15 lettera k)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. art. 4, comma 2, lettera c, CCNL 1.4.1999 <p>Completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica all'interno della categoria e modalità riparto somme aggiuntive</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. art. 16, comma 1, del CCNL 31.3.1999 <p>Programmi delle attività di formazione professionale :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. art. 4, comma 2, lettera d, CCNL 1.4.1999 <p>Organismo per la gestione della parte finalizzata alla previdenza integrativa relativa ai proventi dell'art. 208 del CDS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Art. 55 CCNL 14.9.2000 - art. 17 CCNL 22.1.2004- art. 11 legge 300/1970 <p>Funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Art. 2 CCNL 7.7.1995 <p>Modalità temporali di erogazione del trattamento economico accessorio</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Art. 10, comma 1, del CCNL 9.5.2006 |
| <p>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della certificazione dell'organo di controllo interno alla Relazione illustrativa</p> | <p>In data 7.12.2017 è stata acquisita l'allegata certificazione dell'Organo di controllo interno, senza rilievi</p> |
| <p>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</p> | <p>E' stato adottato il piano della performance previsto dall'art. 10 del D.lgs. 150/2009: con deliberazione giunta n. n. 175 del 22.12.2016, è stato approvato il PEG 2017 e con deliberazione giunta n. 97 del 14.9.2017 è stato approvato il piano della performance per il triennio 2017-2019</p> <p>E' stato adottato il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, già previsto dall'art. 10 D.Lgs. 33/2013: deliberazione Giunta comunale n. 79 del 16.6.2016</p> <p>Per quanto di competenza, è stato assolto l'obbligo di pubblicazione già previsto dal comma 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009 (ora artt. 17, 20 e 21 del D.Lgs. 33/2013)</p> <p>La relazione sulla performance 2016 è stata validata dal Nucleo di Valutazione ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 150/2009, con verbale in data 25.7.2017</p> |

Illustrazione dell' articolato del contratto

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

Art. 1 - Costituzione del fondo di cui all' art. 31 del CCNL 22.1.2004.

Lo stanziamento del fondo delle risorse variabili è stato autorizzato dalla Giunta comunale con deliberazione del 5.12.2017.

Il fondo 2017 delle risorse per il trattamento economico accessorio a favore del personale, risulta costituito con determinazione DG. n. 645 del 7.12.2017.

Il fondo 2017 è costituito nel rispetto delle disposizioni di cui all' art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 (al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell' azione amministrativa, assicurando al contempo l' invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017 l' ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l' anno 2016. A decorrere dalla predetta data l' articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato).

Il fondo 2016 delle risorse integrative decentrate calcolato al netto delle riduzioni operate ai sensi dell' art. 1, comma 236, della legge 208/2015, ammonta ad euro 229.689,89; il fondo 2017 calcolato al netto delle riduzioni operate ai sensi dell' art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, è di uguale importo: quindi, è rispettata l' osservanza dell' art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 nella quantificazione del fondo 2017.

Il fondo 2017 include la risorsa ex art. 15, comma 1, lettera k), del CCNL 1.4.1999, di € 8.000,00, al lordo degli oneri riflessi e dell' IRAP a carico dell' amministrazione comunale, soggetta al limite di cui all' art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, in quanto da erogate ai sensi dell' art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

Il fondo in parola comprende, in conformità alla dichiarazione congiunta n. 14 al CCNL 22.1.2004, alla dichiarazione congiunta n. 4 al CCNL 9.5.2006 ed alla dich congiunta n. 1 al CCNL 31.7.2009, la somma di **euro 7.549,37**, "recupero PEO", che corrisponde a quota parte dei costi inerenti alla progressioni economiche orizzontali in godimento da parte del personale, calcolata in corrispondenza dei diversi contratti che abbiano disposto incrementi stipendiali nazionali sulle singole posizioni economiche: tale quota è da imputarsi al bilancio dell' ente ed è invariata fino alla successiva tornata contrattuale nazionale che disponga aumenti sulle singole posizioni economiche.

In applicazione delle disposizioni di cui all' art. 19, comma 1, del CCNL 1.4.1999, quota parte delle risorse stabili pari ad **euro 511,29**, è utilizzata per l' incremento dell' indennità spettante al personale educativo.

Art. 2 – Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali.

Il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria di cui all' art. 17, comma 2, lettera b), del CCNL 1.4.1999, calcolato sulle progressioni in godimento da parte del personale al 31.12.2016 con l' aggiunta delle nuove progressioni economiche attribuite nel 2017, è pari ad **euro 78.829,50** e, a norma dell' art. 34, comma 3, del ccnl 22.1.2004, le corrispondenti risorse stabili sono interamente poste a carico del fondo delle risorse economiche stabili.

Per le progressioni economiche orizzontali da attribuire a decorrere dal 1.1.2018 sulla base di criteri di selettività e di merito sottesi alla valutazione della performance, ai sensi dell' art. 17, comma 2, lettera B, del CCNL 1.4.1999 è prevista la risorsa di **euro 6.900,00**, che scaturisce dal reimpiego delle somme corrisposte a titolo di progressione economica orizzontale al personale cessato nel corso dell' anno 2017.

Art. 3 – Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto.

A norma dell'art. 33, comma 4, lettera c, del CCNL 22.1.2004, quota parte dell'indennità di comparto spettante al personale (calcolato sul personale a tempo determinato e indeterminato in servizio nell'anno 2016 e quantificata in **euro 24.391,17**) è a carico delle risorse decentrate stabili.

Art. 4 – Residuo delle risorse stabili

Dopo la dimostrazione che le risorse economiche stabili coprono interamente le destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa, residuano risorse stabili pari ad **euro 68.676,71**.

Art. 5 – Utilizzo di risorse per il pagamento delle maggiorazioni orarie, delle indennità di turno e maneggio valori.

L'indennità di turno di cui all'art. 17, comma 2, lettera d) del CCNL viene riconosciuta al personale di vigilanza e al personale addetto alla biglietteria del castello la cui articolazione lavorativa rientra nelle casistiche di cui all'art. 22 del CCNL 14.9.2000. A tale istituto contrattuale si destina la somma di **euro 16.000,00**, ripartita in euro 15.000,00 per la turnazione del personale di vigilanza ed in euro 1.000,00 per la biglietteria del castello.

L'indennità di maneggio valori di cui all'art. 17, comma 2, lettera d) del CCNL 1.4.1999 è prevista per il personale che risulti adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa secondo le indicazioni di cui all'art. 36 del CCNL 14.9.2000: economo comunale, addetto contabilità parcometri ufficio polizia locale, addetto allo sportello di polizia locale, addetti alla biglietteria del castello. La spesa complessiva prevista è di **euro 1.500,00** ed i compensi da attribuire al personale individuato sono conformi ai limiti disciplinati dal contratto nazionale di lavoro.

Al personale dei servizi tecnici manutentivi, a quello addetto ai parcheggi, alla biglietteria del museo castello e alle manifestazioni turistiche, qualora non sia soggetto a turnazione e preli attività lavorativa nei giorni festivi e/o notturni, viene riconosciuta la maggiorazione prevista dall'art. 24, comma 5, del CCNL 14.9.2000. La spesa complessiva prevista è di **euro 2.500,00**.

Art. 6 – utilizzo risorse per il finanziamento dell'indennità di responsabilità di particolari categorie di lavoratori.

Al personale che svolga compiti comportanti specifiche responsabilità, formalmente conferite, è attribuita l'indennità prevista dall'art. 17, comma 2, lettera f), del CCNL 1.4.1999. Il personale interessato è individuato con specifico provvedimento adottato ai sensi del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e l'indennità è graduata a seconda delle specifiche responsabilità formalmente assegnate.

L'indennità in parola non può essere individualmente ed annualmente superiore ad euro 2.500,00.

La spesa complessiva prevista è di **euro 8.500,00**.

Al personale che svolga compiti comportanti le specifiche responsabilità configurate dall'art. 17, comma 2, lettera i) del CCNL, è attribuita l'indennità fino ad un massimo di euro 300,00. Anche in tale evenienza il personale interessato è individuato con specifico provvedimento adottato ai sensi del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e l'indennità è graduata a seconda delle specifiche responsabilità formalmente assegnate.

La spesa complessivamente prevista è di **euro 600,00**.

Art. 7 – Utilizzo di risorse per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni di particolare disagio.

L'indennità di disagio di cui all'art. 17, comma 2, lettera e) del CCNL, viene riconosciuta al personale di categoria C con profilo di istruttore-animatore e al personale svolgente mansioni di operaio inquadrato nella categoria B, posizione economica iniziale B1 o B3, che partecipi ad eventi culturali e/o turistici organizzati o richiesti dall'amministrazione, comportanti prestazioni lavorative in orario particolarmente disagiato, non remunerato con l'indennità di turno né con altre indennità o compensi di sorta, ma che richiedano un impegno significativo da parte del personale chiamato a

parteciparvi e, limitatamente ai periodi in cui sia rilevata tale attività, viene corrisposta l'indennità mensile di euro 30,00.

La spesa complessiva prevista è di **euro 850,00**.

Art. 8 – Utilizzo risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati di personale.

A norma dell'art. 17, comma 2, lettera g) del CCNL 1.4.1999, per l'anno 2017 è previsto l'utilizzo della risorsa variabile ex art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 1.4.1999, di **euro 8.000,00**, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, da destinare agli specifici beneficiari dei compensi di cui all'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50.

Nella sola fase transitoria tra l'approvazione del contratto integrativo per l'anno 2017 e la conclusione dell'esercizio corrente e prima dell'applicazione a regime del regolamento per la disciplina degli incentivi correlati allo svolgimento delle funzioni tecniche, le somme del fondo ex art. 15, comma 2, lettera k, del CCNL 1.4.1999 stanziata e previste ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, che non dovessero essere utilizzate ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera g), del CCNL 1.4.1999 nelle tempistiche dovute, sono portate in aumento delle risorse destinate ai premi di cui al successivo art. 9, sub. b), previa riduzione dello stanziamento 2017 del fondo ex art. 15, comma 1, lettera k del ccnl 1.4.1999, con pari, corrispondente decremento della riduzione complessiva da apportare al fondo risorse decentrate 2017 ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017.

Art. 9 – Utilizzo risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi – bonus performance.

L'art. 15, comma 1, lettera d), sub c., del CCNL 1.4.1999, come modificato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del CCNL 5.10.2001, assegna alle amministrazioni la facoltà di dare applicazione all'art. 43 della legge 449/1997 e, quindi, di perseguire iniziative volte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, mediante l'implementazione di servizi e prestazioni verso terzi paganti, non connessi a garanzia di diritti fondamentali. Una quota degli introiti conseguiti in seguito all'effettuazione dei servizi in parola, può essere rassegnata all'incentivazione del personale.

La Giunta comunale, con deliberazione n. 133 in data 11.12.2008, ha approvato gli indirizzi operativi e le indicazioni di massima sulla procedura da seguire per l'acquisizione delle sponsorizzazioni, sulla disciplina e la gestione delle stesse ed ha indicato le quote percentuali dei ricavi netti da destinarsi ad incrementare le risorse decentrate variabili finalizzate all'incentivazione della produttività del personale.

Con tale deliberazione n. 133/2008, la Giunta comunale ha altresì:

- riconosciuto la gestione dei matrimoni civili tra cittadini non residenti, che chiedono la celebrazione dell'evento presso gli edifici di interesse storico ed artistico siti sul territorio comunale, connotata dalle caratteristiche sottese alle lettere "b" e "c" dell'art. 15, comma 1, lettera d), del CCNL 1.4.1999, come modificato ai sensi dell'art. 4, comma 4, del CCNL 5.10.2001;
- approvato la disciplina dei matrimoni sopra esposti;
- disposto che, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 43, comma 3, della legge 449/1997, il 50% dei ricavi netti derivanti dalla celebrazione di matrimoni civili tra cittadini non residenti, da realizzarsi presso gli edifici di interesse storico ed artistico del Comune, quale il Palazzo dei Capitani ed il Castello Scaligero e loro annessi e pertinenze, dedotti tutti i costi, sia riconosciuto come economia di bilancio, mentre è rimessa alla Giunta stessa la scelta di destinare annualmente fino al restante 50% ad implementazione del fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 15, comma 1, lettera "d", del CCNL 1.4.1999, per le finalità di cui al successivo art. 17, comma 2, lettera a), del medesimo CCNL.

Ora, con deliberazione del 5.12.2017, la Giunta comunale, a fronte della relazione del responsabile dell'ufficio preposto all'implementazione di matrimoni, dei dati e notizie dallo stesso rappresentate ed a fronte del previsto, seguente raffronto tra spese e ricavi:

| Numero matrimoni | Costi presunti per il personale, per gadget da donare agli sposi, per | Costo presunto per allestimento e manutenz. spazi | Totale costi | Incasso lordo previsto | Ricavi netti | 50% ricavi netti |
|------------------|---|---|--------------|------------------------|--------------|------------------|
|------------------|---|---|--------------|------------------------|--------------|------------------|

| | | | | | | |
|-----|--------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | utenze e materiale vario | | | | | |
| 325 | 46.000,00 | 15.000,00 | 61.000,00 | 280.000,00 | 219.000,00 | 109.500,00 |

ha preso atto che, per la produttività del personale, risulta stanziabile la risorsa massima di euro 109.500,00.

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera "d", del CCNL 1.4.1999, per le finalità di cui all'art. 17, comma 2, lettera a), del medesimo CCNL, per l'anno 2017 la Giunta ha, quindi, autorizzato il responsabile del servizio personale ad aumentare le risorse decentrate variabili ex art. 31, comma 3, del CCNL 22.1.2004, dell'importo complessivo di **euro 49.731,85**, (comprensivo della quota di euro 900,00 derivante da sponsor).

Una quota di tali risorse, pari ad **euro 5.500,00**, viene utilizzata per remunerare i componenti degli uffici che si occupino direttamente dell'implementazione di matrimoni tra cittadini non residenti da celebrarsi presso gli edifici comunali di interesse storico ed artistico.

La somma individuale da attribuire a ciascun componente del gruppo di lavoro che si occupi di matrimoni è calcolata sia sotto il profilo quantitativo in base al numero di eventi implementati, che sotto l'aspetto qualitativo delle prestazioni rese.

Le prestazioni rese in tale ambito sono commisurate sia al tipo di attività assegnata che alla valutazione delle singole prestazioni.

Il fondo 2017 di euro **233.345,57**, depurato delle somme non contrattate e a destinazione vincolata (**111.281,33**) e delle somme ripartite come indicato nei precedenti articoli da 5 a 9 lettera a) e b) (**43.450,00**), dà una disponibilità di **euro 78.614,24**, che viene utilizzata per la performance individuale del personale a tempo indeterminato da retribuire ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera a) del CCNL 1.4.1999.

La proposta di contratto integrativo prevede che eventuali economie che dovessero essere riscontrate dalla liquidazione delle indennità e dei bonus previsti dagli artt. 5, 6, 7 e 9 sub a) dell'accordo, per le finalità di cui all'art. 17, comma 2, lettere d), e), f), i) del CCNL 1.4.1999, nonché le somme di cui all'art. 8 da destinare ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera g), del CCNL 1.4.1999 per remunerare le funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e che non dovessero essere utilizzate per tale finalità, siano utilizzate per la performance di tutto il personale, mentre le eventuali risorse (con esclusione di quelle variabili) che non fossero utilizzate per le finalità di cui all'art. 17, comma 2, lettera a) del CCNL 1.4.1999, siano portate in aumento delle risorse dell'anno successivo in virtù dell'art. 17, comma 5, del CCNL 1.4.1999.

Art. 10- Parametri per la perequazione dei compensi

In materia di cumulo di trattamenti economici il principio generale è che il singolo lavoratore possa legittimamente cumulare più compensi o indennità accessorie, purchè questi siano correlati a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse, come previste e disciplinate dalla contrattazione collettiva, con conseguente illegittimità della corresponsione di più di un compenso per la medesima fattispecie.

Come anche rappresentato dall'ARAN con parere RAL 1334, si può ragionevolmente escludere o limitare la possibilità di cumulo laddove la produttività, ai fini dell'erogazione del relativo compenso, sia connessa alla valutazione di progetti o di attività del dipendente che ricomprendano anche quelle di cui alla legge 109/1994 (ex progettazione, ora funzioni tecniche D.Lgs. 50/2016) o al D.Lgs. 446/1997 (recupero evasione ICI), per le quali percepisce gli specifici compensi stabiliti da fonti legislative.

Per le fattispecie sopra rappresentate è, pertanto, applicabile la riduzione perequativa dei compensi relativi alla produttività secondo i principi di progressività indicati nella proposta di contratto integrativo.

Art. 11- Accesso a percorsi di formazione e di crescita professionale

Come previsto dall'art. 4, comma 2, lettera d, CCNL 1.4.1999, il presente articolo tratta dei programmi delle attività di formazione professionale.

Art. 12 – Modalità temporali di erogazione del trattamento economico accessorio

Come previsto dall'art. 10, comma 1, del CCNL 9.5.2006, in sede di contrattazione integrativa sono stabilite le modalità temporali per l'erogazione del trattamento economico accessorio.

Art. 13 – Riduzione compensi per assenze dal lavoro

Prendendo spunto dall'art. 9, comma 3, del D.Lgs. 150/2009, la proposta di contratto integrativo prevede che nella valutazione della performance individuale, non siano considerati i periodi di congedo dal lavoro. Inoltre è previsto che, per essere ammessi alla procedura di valutazione, sia necessario un periodo minimo di presenza in servizio.

Art. 14 - Prestazioni previdenziali a favore del personale di polizia municipale

Per la costituzione dell'organismo cui affidare la gestione dei fondi destinati alla previdenza integrativa relativa ai sensi dell'art. 208, comma 2, lettera a), del CDS è stabilito che uno dei membri sia nominato dalla RSU.

Art. 15 - Funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero

In applicazione dell'art. 2 del CCNL 7.7.1995, sono stabiliti i contingenti di personale che è esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili.

allegato1: sono approvati i criteri di incentivazione delle funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2017 inseriti nella proposta di regolamento avente per oggetto: "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18.4.2006".

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse anno 2017

UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'

| | | |
|--|---|-------------------|
| risorse stabili | | 183.511,01 |
| risorse variabili | | 61.387,53 |
| riduzione a regime art. 9, comma 2 bis - dl. 78/2010 | | -3.552,97 |
| Totale | | 241.345,57 |
| riduzione fondo 2016 risorse stabili art. 1, comma 236, legge 208/2015 | | 0,00 |
| riduzione fondo 2016 risorse variabili art. 1, comma 236, legge 208/2015 | | 0,00 |
| totale riduzione fondo 2016 art. 1, comma 236, legge 208/2015 | | 0,00 |
| Totale fondo risorse accessorie | | 241.345,57 |
| somme non contrattate ed a destinazione vincolata | | |
| a) | fondo risorse stabili | 179.958,04 |
| b) | progr. orizz. a carico ris. dec. (art. 17 comma 2 lett. B, ccnl 1.4.99 e art. 34 comma 3 ccnl 22.1.04) | 78.829,50 |
| c) | ind. comparto (art. 33 comma 4 lett. a. ccnl 22.1.2004) | 24.391,17 |
| d) | dichiarazione congiunta n. 14 al CCNL 22.1.2004, dichiarazione congiunta n. 4 al CCNL 9.5.2006/2006 e dichiarazione congiunta n. 1 al CCNL 31.7.2009 (rec. PEO) | 7.549,37 |
| e) | incrim. ind. personale educativo (art. 6 ccnl 5.10.2001) | 511,29 |
| f) | totale utilizzo somme non contrattate (b + c + d + e) | 111.281,33 |
| g) | residuo risorse stabili (a - f) | 68.676,71 |
| h) | risorse variabili | 61.387,53 |
| i) | 757/2017 | 8.000,00 |
| totale complessivo risorse disponibili (g + h - i) | | 122.064,24 |
| riparto restanti risorse | | |
| comma 2 lett. d) | indennità di turno | 16.000,00 |
| comma 2 lett. d) | indennità di rischio | 0,00 |
| comma 2 lett. d) | indennità maneggio valori | 1.500,00 |
| comma 2 lett. d) | maggiorazioni per orario festivo/notturno | 2.500,00 |
| comma 2 lett. d) | indennità di reperibilità | 0,00 |
| comma 2 lett. e) | indennità di disagio | 850,00 |
| comma 2 lett. f) | ind. per l'esercizio compiti con specifiche responsabilità | 8.500,00 |
| comma 2 lett. g) | all'utilizzo risorse ex art. 15 comma 1 lett. K (escluse da vincolo ex art. 1, comma 236, legge 208/2015) | 0,00 |
| comma 2 lett. g) | all'utilizzo risorse ex art. 15 comma 1 lett. K (soggette a vincolo ex art. 1, comma 236, legge 208/2015) | 8.000,00 |
| comma 2 lett. i) | specifiche responsab. | 600,00 |
| comma 2 lett. a) | bonus perf. per celebrazione matrimoni civili presso edifici interesse storico e artistico | 5.500,00 |
| art. 22 d.lgs. 150/09 | bonus innovazione | 0,00 |
| comma 2 lett. a) | bonus performance (nb di cui € 5.000,00 da ripartire ai sensi art. 19 d.lgs. 150/09) | 78.614,24 |

C) effetti abrogativi impliciti

Non si determinano effetti abrogativi impliciti.

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si applica il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi appositamente modificato con deliberazione giuntale n. 163 del 27.12.2011 e successive integrazioni, che ha dato attuazione ai principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili ai sensi del D.Lgs. 150/2009 sull'ottimizzazione delle produttività e sull'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;

A decorrere dal 1.1.2018, lo schema di CCI prevede l'utilizzo della somma di **euro 6.900,00** per le nuove progressioni economiche da conferire in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione della performance dell'ente.

La disciplina delle suddette, nuove progressioni economiche orizzontali è stata approvata con precedente contratto integrativo 29.12.2016, mentre l'integrazione di tale disciplina, introdotta con il presente contratto, sarà applicabile dal 2019, nel rispetto del principio che la decisione di attivare nuove progressioni orizzontali sia preventivamente conosciuta dal personale, in modo da consentire allo stesso l'adozione dei comportamenti ritenuti più opportuni ai fini della valutazione.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

I risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo rispetto agli strumenti di programmazione gestionale adottati dall'amministrazione in coerenza con i principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance di cui al titolo II del D.Lgs. 150/2009, sono desumibili dal PEG 2017, approvato con deliberazione giuntale n. 175 de. 22.12.2016 e dal piano della performance per il triennio 2017-2019, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 97 del 14.9.2017, in particolare, attengono al perseguimento degli obiettivi generali, di mantenimento e miglioramento, di sviluppo e degli obiettivi strategici e intersettoriali, ivi dettagliatamente elencati.

Il contratto integrativo in commento indica il perseguimento dei seguenti, specifici obiettivi :

- implementazione e celebrazione matrimoni tra cittadini non residenti (in particolare cittadini stranieri) presso gli edifici comunali di interesse storico ed artistico che comportino l'introito di fondi da destinare in parte alla performance del personale ed in parte alle attività istituzionali dell'ente;
- realizzazione di lavori ed opere pubbliche mediante affidamento a personale interno di funzioni tecniche consistenti nell'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario.

Della sopra esposta relazione illustrativa all'ipotesi di contratto integrativo sulle modalità di utilizzo delle risorse per l'anno 2017.

ATTESTA

- 1) La coerenza delle disposizioni contenute nel contratto integrativo in parola con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa.
- 2) La sussistenza di nuove progressioni economiche orizzontali da conferire a decorrere dal 1.1.2018 nel rispetto del principio della selettività già utilizzata per le progressioni economiche finora attribuite e finanziate con il fondo della contrattazione integrativa e, per quanto riguarda i criteri integrativi ivi indicati, la coerenza di tali criteri con il principio della selettività delle progressioni economiche, stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. 150/2009.

Visto
IL PRESIDENTE – SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giorgio Consolaro



IL RESPONSABILE DELLA P.O. CONTABILE
Rag. Ezio Pietro Chincarini

all'esercizio 2017 è coerente ed improntata al conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate e spese finali.

Riscontrato, inoltre:

- che con deliberazione n. 163 in data 27.12.2011 e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta comunale ha approvato le modificazioni ed integrazioni del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, finalizzate al suo adeguamento ed all'attuazione dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili ai sensi del decreto legislativo 150/2009 sull'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e sull'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, peraltro in fase di adeguamento come indicato dall'art. 18 del D.Lgs. 74/2017;
- che la spesa di personale rispetta i vincoli di bilancio e rientra nei parametri di virtuosità fissati dalle vigenti disposizioni;
- che l'amministrazione ha provveduto, nei termini indicati dall'art. 40 bis, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, ad inoltrare telematicamente all'ARAN, entro 5 giorni dalla relativa sottoscrizione, l'ultimo contratto integrativo sottoscritto il 22.12.2016 e che risultano regolarmente pubblicati sul sito internet istituzionale i contratti integrativi decentrati vigenti con le relazioni tecnico-finanziarie e quelle illustrative, la certificazione del revisore dei conti e le schede informative collegate alla contrattazione integrativa comunicate annualmente con il conto del personale;
- che il piano delle azioni positive in tema di pari opportunità uomo-donna per il triennio 2017-2019 è stato approvato con deliberazione giuntale n. 34 del 31.3.2017;
- che con deliberazione giuntale n. 79 del 16.6.2016 è stato approvato il programma triennale 2016/2018 per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 10 del D.lgs. 33/2013 e che è stato assolto l'obbligo di pubblicazione ivi previsto;
- con deliberazione giuntale n. n. 175 del 22.12.2016, è stato approvato il PEG 2017 e con deliberazione giuntale n. 97 del 14.9.2017 è stato approvato il piano della performance per il triennio 2017-2019.

Visto che la relazione consuntiva sulla performance 2016 è stata validata dal nucleo di valutazione ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 150/2009, con verbale in data 25.7.2017.

Rilevato che dal 1° gennaio 2015, sono cessate le misure di contenimento previste dal comma 2-bis, primo periodo, dell'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, prorogate sino al 31.12.2014 dall'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

Visto che, lo stesso comma 456 della citata legge n. 147/2013, ha introdotto al predetto comma 2-bis un'ulteriore previsione (secondo periodo), disponendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, siano decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014, per effetto di quanto previsto dal primo periodo del richiamato articolo 9, comma 2-bis (quindi sia l'applicazione del limite relativo all'anno 2010 che la riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento al periodo 2011-2014).

Atteso che, giusta deliberazione giuntale n. 105 del 12.11.2015 e con determinazione DG n. 437 del 16.12.2015, la decurtazione a regime da applicare al fondo complessivo dell'anno 2015 e seguenti, ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2015, è stata quantificata in **euro 3.552,97** e, quindi, che, nel fondo delle risorse stabili ex art. 31, comma 2, del CCNL 22.1.2004, dall'anno 2016, è consolidata tale decurtazione delle risorse, decurtazione peraltro certificata dal revisore unico dei conti con parere pervenuto al protocollo comunale n. 16142 del 20.12.2016.

Considerato che a norma dell'articolo 1, comma 236, della legge 28.12.2015, n. 208, dal 1.1.2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate nell'anno 2016 al trattamento accessorio del personale non poteva superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 e doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente e che, con determinazione DG n. 530 del 16.12.2016, il fondo delle risorse integrative decentrate per l'anno 2016 è stato definito nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 236, della legge 28.12.2015, n. 208, senza l'applicazione di alcuna decurtazione e, quindi, certificato dal revisore unico dei conti con parere pervenuto al protocollo comunale n. 16142 del 20.12.2016.

Visto che a norma dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

Preso atto che il fondo 2016 delle risorse integrative decentrate calcolato al netto delle riduzioni operate ai sensi dell'art. 1, comma 236, della legge 208/2015, ammonta ad euro 229.689,89, che il fondo 2017 calcolato al netto delle riduzioni operate ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, è di uguale importo e, quindi, che è rispettata l'osservanza della suddetta norma nella quantificazione del fondo 2017.

Precisato, riguardo al fondo risorse economiche decentrate dell'anno 2016:

- che erano escluse dal limite di cui all'art. 1, comma 236, della legge 208/2015 (tetto massimo complessivo del fondo 2016) le risorse ex art. 15, comma 1, lettera k), del CCNL 1.4.1999, di € 3.069,11, in quanto erogate ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006;
- che erano soggette al limite di cui all'art. 1, comma 236, della legge 208/2015, le risorse ex art. 15, comma 1, lettera d), del CCNL 1.4.1999, di € 49.731,85.

Precisato, riguardo al fondo risorse economiche decentrate dell'anno 2017:

- che sono escluse dal limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 (tetto massimo complessivo del fondo 2017) le economie di spesa anni precedenti ex art. 17, comma 5, del CCNL 1.4.1999, pari ad € 2.183,56;
- che sono soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, le risorse ex art. 15, comma 1, lettera d), del CCNL 1.4.1999, di € 49.731,85;
- che sono altresì soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, le eventuali risorse ex art. 15, comma 1, lettera k), del CCNL 1.4.1999, di € 8.000,00, in quanto da erogate ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

Visto il seguente prospetto che, per consentirne la comparazione, rappresenta lo stanziamento del fondo delle risorse integrative implementate per gli anni 2015 e 2016 e lo stanziamento delle risorse integrative per l'anno 2017, con il calcolo delle riduzioni da apportare ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25.5.2017, n. 75, che impone il contenimento delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, entro i limiti del corrispondente importo determinato per l'anno 2016:

| | fondo 2015 | fondo 2016 | fondo 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| fondo art. 31 comma 2 CCNL 22.1.2004 - risorse certe | | | |
| totale risorse certe definite in un unico importo - art. 31, comma 2, ccnl 22.1.2004 | 153.929,29 | 153.929,29 | 153.929,29 |
| art. 15, comma 1, lett. L, ccnl 1.4.99 (pers.ATA) | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| art. 19 ccnl 1.4.99 (riclassificazione pers. Vigilanza) | -295,40 | -295,40 | -295,40 |
| art.14, comma 4, ccnl 1.4.1999 (risp.lav.straord.) | | | |
| art. 4 comma 2 ccnl 5,10,2001 (ria cessati da 2004 in poi) | 1.202,76 | 2.610,27 | 2.610,27 |
| art. 32, comma 1, ccnl 22.1.2004 (0,62% monte salari 2001) | 6.448,39 | 6.448,39 | 6.448,39 |
| art. 32, comma 2, ccnl 22.1.2004 (0,5% monte salari 2001) | 5.200,31 | 5.200,31 | 5.200,31 |
| art. 4 comma 1 ccnl 9.5.2006 (0,5 monte salari 2003) | 6.168,23 | 6.168,23 | 6.168,23 |
| aumento art. 8, comma 2, ccnl 11.4.08 (0,6% monte salari 2005) | 7.900,55 | 7.900,55 | 7.900,55 |
| dich.congiunta n. 14 ccnl 22.1.04 e dich cong. N. 4 ccnl 9.5.06 (recupero PEO) | 7.549,37 | 7.549,37 | 7.549,37 |
| decurtaz.permanente art. 1 comma 456 legge 147/2013 | -3.552,97 | -3.552,97 | -3.552,97 |
| totale risorse stabili | 178.550,53 | 179.958,04 | 179.958,04 |
| fondo art. 31 comma 3 CCNL 22.1.2004 - risorse variabili soggette al limite | | | |
| art. 15 comma 1 lett. d ccnl 1.4.1999 (art. 43, legge 449/97) | 50.635,74 | 49.731,85 | 49.731,85 |
| art. 15 comma 2 ccnl 1,4,1999 (1,2 monte salari 1997) | | | |
| art. 8 comma 2 ccnl 11.4.08 (0,3% monte salari 05) | | | |
| art. 15 comma 1 lett.k del ccnl 1,4,1999 rec. Ev. ICI) | 5.000,00 | | 8.000,00 |
| art. 15 comma 5 ccnl 1,4,1999 (nuovi servizi) | | | |
| art. 54 ccnl 14.9.2000 - messi notificatori | | | |
| attuazione piani razionalizzazione art. 16 dl 98/2012 (50%) | | | |
| totale risorse variabili soggette al limite | 55.635,74 | 49.731,85 | 57.731,85 |
| fondo art. 31 comma 3 CCNL 22.1.2004 - risorse variabili non soggette al limite | | | |
| art. 15 comma 1 lettera k del ccnl 1.4.1999 (progettaz.-funz.tecniche al lordo oneri | 0,00 | 3.069,11 | |
| art. 15 comma 1 lettera k del ccnl 1.4.1999 (ISTAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| art. 15 comma 1 lettera k del ccnl 1.4.1999 (totale) | 0,00 | 3.069,11 | 0,00 |
| art. 15 comma 1 lett. d ccnl 1.4.1999 (art. 43 legge 449/97) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| art. 15 comma 1 lett. m del ccnl 1.4.1999 (risp.lav. Straord.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| econ.spesa anni preced.art. 17 comma 5 ccnl 1.4.99 | 2.183,56 | 0,00 | 3.655,68 |
| piani razionalizzazione art. 16 dl 98/2011 (50%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| totale risorse variabili non soggette al limite | 2.183,56 | 3.069,11 | 3.655,68 |
| totale fondo risorse variabili | 57.819,30 | 52.800,96 | 61.387,53 |
| totale risorse stabili più variabili | 236.369,83 | 232.759,00 | 241.345,57 |
| totale depurato delle voci non soggette a vincolo | 234.186,27 | 229.689,89 | 237.689,89 |
| riduzioni art. 1, c. 236 L. 28.12.2015, n. 208 per fondo 2016 e art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017, per fondo 2017 | | | |
| personale a inizio anno (1 gennaio) | 52 | 51 | |
| personale a fine anno (31 gennaio) | 52 | 51 | |
| media (semisomma) | 52,00 | 51,00 | |
| calcolo percentuale di riduzione limite di spesa 2015 | | 0,9807692 | |
| percentuale | | 0,0192 | |
| percentuale riduzione arrotondata | | 1,92% | |
| limite fondo 2016 e fondo 2017 | | 229.689,89 | 229.689,89 |
| riduzione da approtare al fondo | | 0,00 | 8.000,00 |
| fondo al netto riduzioni | | | |
| totale risorse stabili | 178.550,53 | 179.958,04 | 179.958,04 |
| totale risorse variabili soggette al limite | 55.635,74 | 49.731,85 | 57.731,85 |
| totale risorse variabili non soggette al limite | 2.183,56 | 3.069,11 | 3.655,68 |
| riduzione art. 1 comma 236 legge 208/2015 | 0,00 | 0,00 | |
| riduzione art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017 | | | 8.000,00 |
| totale risorse disponibili | 236.369,83 | 232.759,00 | 233.345,57 |

Rilevato che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 70 del 22.12.2016, ha indicato le modalità di copertura degli oneri del fondo 2017;

PROCEDE

alla valutazione della documentazione fornita dall'ufficio ragioneria-personale al fine di accertare la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa e dei costi derivanti

dall'applicazione di norme di legge che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti economici accessori del personale, con i vincoli di bilancio.

RILEVA

dopo ampia discussione ed approfondita riflessione, di non avere osservazioni da fare in ordine alla citata proposta di riparto delle risorse economiche accessorie per l'anno 2017 e, quindi:

CERTIFICA

la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa e dei costi derivanti dall'applicazione di norme di legge che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti economici accessori del personale, con i vincoli di bilancio.

DISPONE

Il deposito presso il settore ragioneria-personale di copia del presente processo verbale per l'adozione dei provvedimenti di competenza, inerenti e conseguenti.

Alle ore 16,30 i soprascritti esauriscono il proprio compito. Del ché viene redatto, in un unico originale, il presente processo verbale che viene letto e sottoscritto.

IL SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE

Segretario Comunale Dott. Giorgio Consolaro

Rag. Ezio Pietro Chincarini



[Handwritten mark]

